

meccanismi virtuosi alla volta di una rinnovata efficienza per lo sviluppo. Va pure detto a riguardo che sul gettito IRAP grava un vincolo, sino al limite massimo del 90%, a compensazione dell'abolizione dei contributi sanitari e della tassa sulla salute; tale scarto percentuale potrebbe avere l'effetto di esaurire risorse autonomamente destinabili ad altri settori di intervento.

Sono, invece, di immediata applicazione non poche disposizioni di finanza regionale e sanitaria che pesano sui bilanci delle Regioni con tagli nei trasferimenti e ulteriore richiesta di sostegno per decisioni neppure pertinenti con l'autonoma responsabilità di questo livello di governo.

Ed invero, l'articolo 1, comma 150 della legge 662 del 1996 [collegato alla finanziaria per il '97] dispone la riduzione del 6% al fondo perequativo previsto a integrazione dei trasferimenti soppressi [art. 3, comma 2, legge 549/95]. Si tratta di una decurtazione di entrate per 630 miliardi che - in quanto non recuperabile dai bilanci regionali in base alla consentita maggiorazione di addizionale sull'imposta sul gas metano - finirebbe col risolversi nell'aggravamento di quanto disposto dall'art. 27, legge 468 del '78 [Corte cost. sentenza n. 92/81].

Anche la disposizione recata dall'art. 8, comma 5 del d.l. di completamento della manovra '97 [d.l. 669/96 convertito con legge 28.2.1997 n.30], è destinata a ripercuotersi in termini restrittivi sulla finanza regionale in quanto anche con riferimento alle Regioni viene stabilito un limite di accesso ai propri conti di tesoreria il cui tiraggio mensile cumulato non può eccedere i pagamenti effettuati nel 1996, incrementati del tasso di inflazione. Orbene, la norma, all'apparenza neutra, limitando le disponibilità di cassa, potrebbe determinare rallentamento dei pagamenti e ricaduta sulla capacità di spesa delle Regioni, fenomeni tanto più allarmanti sul versante dell'assistenza sanitaria, con le eventuali conseguenze collegabili alla necessità di ricorrere ad anticipazioni di cassa.

Né mancano, in materia di assistenza sanitaria, altre disposizioni che non possono non destare preoccupazione, in quanto le decisioni assunte dal governo centrale sembrano creare le premesse di ulteriori oneri per i bilanci regionali.

Ciò potrebbe verificarsi in primo luogo per la spesa farmaceutica, il cui tetto massimo, fissato dalla legge 724 del 1994 [art. 7, comma 5] in 9.000 miliardi per gli anni

1996 e 1997, passa dapprima a 10.377 miliardi [art. 2, comma 11, legge 549 del 1995: +8%; d.l. 21 ottobre 1996 n. 536 convertito con l. 648/96: +14%] e cresce ancora nel 1996 [v. d.l. 13 dicembre 1996 n. 630] sino a 11.100 miliardi. Questa maggiore spesa è addossata totalmente ai bilanci delle Regioni le cui occorrenze finanziarie sono tuttavia mantenute invariate nei limiti degli stanziamenti originariamente fissati. Per il 1997 il collegato alla finanziaria '97 ridetermina la spesa per la farmaceutica e consente un ulteriore aumento del 14% [1.344 mld] a carico delle Regioni nell'ambito degli stanziamenti accordati. Il che significa esporre i relativi bilanci ad oneri difficilmente sostenibili.

Resta poi la questione dei disavanzi; a riguardo dei quali è intervenuto dapprima il d.d.l. 11 ottobre 1996, poi trasformato in d.l. [13.12.1996 n. 630] e convertito con la legge 11 febbraio 1997 n. 21. Due considerazioni sono da fare: in primo luogo, deve segnalarsi la difficile sostenibilità per i bilanci regionali della quota destinata a rimanere a loro carico; in secondo luogo, deve registrarsi ancora una volta la deroga ai principi recati dalla legge 335 del 1976 in materia di limiti all'indebitamento. E' avviso di questa Corte che, in assenza di un globale ripensamento e riforma delle regole ivi fissate a garanzia degli equilibri, la deroga a quei fondamentali principi, mentre espone i bilanci regionali al rischio di possibili squilibri, d'altro canto lede l'autonomia finanziaria delle Regioni e si pone in contrasto con la stessa disciplina di rango costituzionale. Tanto più è la preoccupazione a fronte del reiterarsi dell'accennato sistema anche con riguardo alle cosiddette nuove gestioni, 1995 e 1996, per le quali è nuovamente previsto il ripiano a carico delle Regioni mediante ricorso ad indebitamento in deroga [art. 2 d.l. 13.12.1996 n. 630, convertito con la legge 11 febbraio 1997 n. 21].

Tale preoccupante facoltà viene poi ulteriormente concessa alle Regioni con il collegato alla finanziaria '97 [art. 1, comma 163, legge, 662 del 1996], laddove è prevista la possibilità di contrarre mutui con istituti di credito ordinario per la copertura delle perdite del settore trasporti relative agli anni 1995 e 1996. Trattasi di perdite di rilevante importo per la cui copertura ancora una volta si propone il ricorso allo strumento dell'indebitamento da settori collocati al di fuori del sistema di consolidamento dei conti pubblici.

3. Programmazione finanziaria, leggi regionali di spesa, vincoli di equilibrio

Il carattere ancora fondamentalmente derivato della finanza regionale è alla base di quelle peculiarità che valgono a caratterizzarla rispetto alla finanza statale. Se, per un verso, il collegamento del bilancio annuale con il pluriennale, di questo con la programmazione e la previsione di un bilancio di cassa accanto a quello di competenza, rappresentano altrettanti aspetti di una visione unitaria entro la quale si iscrivono entrambe le discipline, regionale e statale, nondimeno sono poi i limiti alla facoltà di indebitamento come pure il collegamento di ogni bilancio con i risultati dell'anno precedente che, nella reciproca interrelazione degli effetti e dei vincoli a garanzia dell'equilibrio, segnano peculiarità e differenze tra disciplina regionale e disciplina statale.

I limiti imposti alla spesa regionale finanziabile con mutui si giustificano con l'esigenza di mantenerne l'autorizzazione entro una definita dimensione di compatibilità economica, misurata sulla razionale evoluzione di quelle entrate proprie, tributarie e/o da compartecipazione a tributi erariali, la cui previsività pluriennale è parametro di congruente misura di copertura. Limite quantitativo dunque [25% delle entrate del Titolo I°] ma anche qualitativo, per quanto ad essere finanziabili con indebitamento sono esclusivamente spese d'investimento erogabili in capitale e concernenti ulteriori programmi di sviluppo, nonché assunzioni di partecipazioni in società finanziarie [art. 22 e 4, 3° comma, legge 335/76; art. 10, 1° comma legge 281/70 e art. 9 legge 181/82].

Così fissati i principi a presidio dell'equilibrio finanziario ne discendono le regole di costruzione del bilancio annuale e pluriennale che devono darvi attuazione.

Al riguardo i principi generali fissati con la legge n.335/76, all'art.4, sono ribaditi dalla legge regionale n.17/77 di contabilità [art.25 e 11].

Una considerazione si impone. A fronte di vincoli di equilibrio, recati nella legge n.335/76, precisati e sviluppati dall'autonoma legislazione contabile e costituenti applicazione di principi generali di rango costituzionale, non pochi interrogativi desta quella normativa nazionale che, nel più recente periodo, ha introdotto consistenti e reiterate deroghe ai limiti qualitativi e quantitativi di indebitamento delle Regioni per sovvenire il debito pregresso creatosi nella gestione dell'assistenza sanitaria e delle aziende di trasporto, costituito quasi interamente da spesa pregressa di natura corrente. Detta spesa, invero, che per la parte dipendente da decisioni assunte a livello centrale,

doveva trovare nel bilancio dello Stato i mezzi di sostegno innesca, invece, il rischio di una massiccia assunzione di mutui in violazione alle regole poste a presidio dell'equilibrio finanziario [da ultimo v. il decreto legge n.630 del 13.12.'96, convertito con legge n.21 dell'11.2.1997].

4. Il bilancio di previsione della Regione Puglia: anni 1995 e 1996

I bilanci di previsione si costruiscono sulla base delle previsioni iniziali e delle variazioni intervenute nell'anno. I dati rinvenienti dai documenti ufficiali della Regione sono di seguito ordinati per tener conto del raffronto tra previsioni iniziali e definitive; consentono altresì un primo riscontro sul modo e sulla coerenza offerta ai vincoli di equilibrio imposti dalla legge regionale n.17/77.

TAB 2/PU

PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE VARIAZIONI ANNO 1995						
(in milioni)						
ENTRATA						
	STANZ. INIZIALE		VARIAZ. +/-		STANZ. DEFINITIVO	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Avanzo di amministrazione						
Fondo cassa eserc. prec.		420.000		0		420.000
TIT. I	6.755.529	6.758.295	177.514	177.513	6.933.043	6.935.808
TIT. II	1.043.744	4.145.919	1.228.987	467.576	2.272.731	4.613.495
TIT. III	216.515	216.515	-72.773	-99.773	143.742	116.742
TIT. IV	9.161	23.581	745	746	9.906	24.327
TIT. V	1.062.925	1.462.925	-177.822	-177.821	885.103	1.285.104
TIT. VI	26.314.610	28.473.585	1.094.000	1.094.000	27.408.610	29.567.585
TOTALE ENTRATA	35.402.484	41.500.820	2.250.651	1.462.241	37.653.135	42.963.061
SPESA						
	STANZ. INIZIALE		VARIAZ. +/-		STANZ. DEFINITIVO	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Saldo negativo	400.000		0		400.000	
disavanzo es.prec.	[636.337]		0		[636.337]	
PARTE I	386.833	505.809	35.281	55.389	422.114	561.198
PARTE II	7.930.225	13.211.278	1.495.556	836.483	9.425.781	14.047.761
PARTE III	370.816	1.133.357	-48.067	-496.632	322.749	636.725
PARTE IV	26.314.610	26.650.377	1.094.000	470.064	27.408.610	27.744.377
TOTALE SPESA	35.402.484	41.500.821	2.576.770	865.304	37.979.254	42.990.061

Fonte: Bilancio di previsione anno 1995 - Assestamento al bilancio di previsione anno 1995 - Rendiconto anno 1995

TAB 3/PU

PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE						
VARIAZIONI ANNO 1996						
(in milioni)						
ENTRATA						
	STANZ. INIZIALE		VARIAZ. +/-		STANZ. DEFINITIVO	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Avanzo di amministrazione	25.920		571.025		596.945	
Fondo cassa eserc. prec.		687.952		0		687.952
TIT. I	2.975.730	3.406.999	137.236	137.236	3.112.966	3.544.235
TIT. II	5.374.456	8.393.902	1.090.774	902.813	6.465.230	9.296.715
TIT. III	99.384	162.813	7.790	7.790	107.174	170.603
TIT. IV	8.070	8.070	-181	-181	7.889	7.889
TIT. V	635.701	232.701	592.553	592.553	1.228.254	825.254
TIT. VI	30.070.910	32.818.026	56.063	56.063	30.126.973	32.874.089
TOTALE ENTRATA	39.190.171	45.710.463	2.455.260	1.696.274	41.645.431	47.406.737
SPESA						
	STANZ. INIZIALE		VARIAZ. +/-		STANZ. DEFINITIVO	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Saldo negativo	403.000		0		403.000	
disavanzo es.prec.	[131.830]		0		[131.830]	
PARTE I	7.484.279	9.862.553	965.553	307.841	8.449.832	10.170.394
PARTE II	716.691	3.626.900	1.399.844	1.148.570	2.116.535	4.775.470
PARTE III	515.291	516.763	33.800	183.800	549.091	700.563
PARTE IV	30.070.910	31.704.247	56.063	470.064	30.126.973	31.760.310
TOTALE SPESA	39.190.171	45.710.463	2.455.260	2.110.275	41.645.431	47.406.737

Fonte: Bilancio di previsione anno 1996 - Assestamento al bilancio di previsione anno 1996 - Rendiconto anno 1996

Le suesposte tabelle consentono importanti considerazioni in ordine all'equilibrio di bilancio, sia in termini di competenza che con riguardo alla cassa. La Regione Puglia espone infatti nel 1995 uno squilibrio negli stanziamenti definitivi di oltre 326 miliardi per la competenza e di 27 miliardi per la cassa.

Da dire a riguardo che la deliberazione in pareggio del bilancio è regola ineludibile; sottovalutarne l'esigenza di rispetto è indice di non consapevolezza degli effetti deteriori scaturenti da una non corretta costruzione degli equilibri previsionali, nei quali è viceversa la referenza sulla quale misurare i margini finanziari esistenti per una proficua ed efficace attuazione delle politiche di intervento. La scelta di elevate capacità professionali cui affidare competenza e responsabilità nella tenuta delle contabilità nonché nelle attività di redazione e predisposizione di bilanci e dei rendiconti, può essere un segnale di seria volontà politica rivolta a dar vita ad una sana finanza e ad una buona amministrazione.

E' ulteriormente da notare come gli stanziamenti previsionali 1995 includano fra le spese di competenza un saldo negativo di soli 400 miliardi, in corrispondenza alla quota di mutuo autorizzato e non stipulato nell'esercizio, senza tener conto poi del disavanzo prodottosi nel precedente esercizio 1994 di oltre 636 miliardi, rimasto perciò privo di copertura in violazione a quanto disposto dalla legge 335 del 1976. Altrettanto è a ripetere per il 1996, ove le previsioni definitive non registrano il disavanzo dell'anno precedente [132 mld] e consentono un ammontare di spesa per altrettanto priva di effettiva copertura.

Per altro verso ingentissime sono le disponibilità esistenti presso la tesoreria generale dello Stato; esse ascendono a 2.572 miliardi a fine 1995 e a 3.794 nel 1996 che denunciano difficoltà anomale nell'utilizzazione delle risorse, in ordine alle quali l'esigenza di chiarezza è rimessa alle istruttorie di competenza del Collegio regionale di controllo per la Puglia di recente istituito.

In relazione ai suindicati dati sono da fare le seguenti ulteriori considerazioni.

Per l'anno 1995, l'importo iniziale di 1.062 miliardi per mutui si scompone in quattro distinte voci: a) 400 miliardi per mutuo decennale a ripiano dei disavanzi pregressi nel settore dei trasporti pubblici locali; b) 400 miliardi, quale seconda trince del mutuo a pareggio del disavanzo al 31.12.1992 [l. r. n.12 del 23.06.1992, art. 20

legge n.68/93]; c) 126 miliardi per mutui con ammortamento a carico dello Stato a ripiano maggiore spesa sanitaria corrente [anno 1990] e 136 miliardi [anno 1992].

Per l'anno 1996, è da osservare come l'entrata per mutui si riduca a 636 miliardi comprensivo dell'ultima trince, per 403 miliardi, del mutuo a ripiano del disavanzo al 31.12.1992. Sono pure compresi 128 miliardi di mutuo a ripiano dei disavanzi pregressi nel settore dei trasporti nonché 105 miliardi di mutuo con ammortamento a carico dello Stato per ripiano maggiore spesa sanitaria.

Non figurano invece in bilancio le entrate per 2.147 miliardi circa, relativi alla ricontrattazione dell'esposizione debitoria verso gli istituti bancari. In corrispondenza manca altresì nella parte uscita l'indicazione dei debiti relativi alla suddetta esposizione. La gestione del citato debito pregresso avviene, dunque, al di fuori di corrette regole contabili. Ciò impedisce di verificare l'andamento dei pagamenti nella corrispondenza delle coperture assicurate. In realtà la situazione concretizza una gestione fuori bilancio che impedisce un'esatta ricostruzione degli equilibri.

5. La manovrabilità del bilancio con riguardo alla composizione e agli andamenti delle entrate e delle spese

La corretta impostazione delle stime previsionali ed il puntuale aggiornamento in relazione agli andamenti delle entrate e delle spese è al contempo garanzia della tenuta degli equilibri di bilancio e del loro coniugarsi con l'efficiente perseguimento e la realizzazione degli obiettivi fissati con le politiche di sviluppo.

Il sapiente bilanciamento fra queste due contrapposte esigenze tanto più diviene cruciale nell'attuale congiuntura di restrizione e contenimento delle risorse destinate al settore pubblico. Se per un verso resta la priorità di non esporre i propri bilanci a travalicamenti difficilmente riassorbili, allo stesso tempo nelle politiche di sviluppo è la scommessa per una crescita capace di recuperare spazi di manovrabilità.

Di qui, l'interesse per una analisi volta a dare evidenza alla composizione di entrate e spese, all'autonoma disponibilità e alla prevedibile riproducibilità delle entrate, nonché alla struttura e al carattere più o meno vincolato delle spese; per trarne elementi di valutazione in ordine alla costruzione del bilancio e alla sua gestione, nonché per le

ulteriori considerazioni desumibili dall'evoluzione dei *trends* riferiti al quinquennio 1991-1995.

Il sistema di finanziamento regionale è stato sinora caratterizzato dai seguenti fondamentali aspetti: 1) prevalenza delle entrate a destinazione vincolata; 2) modesta percentuale riservata ai tributi propri e discrezionalmente manovrabili; 3) margine elevato di incertezza sull'ammontare complessivo delle entrate specie con riguardo ad un arco pluriennale. Da dire che, a mutare sostanzialmente il descritto quadro, non sono valse le novità introdotte con il collegato alla finanziaria per il '96 mentre, quanto al '97, restano le attese legate ai modi e ai tempi di esercizio della delega per la riforma del sistema tributario [art. 3, commi 143 e ss., legge 23.12.1996 n. 662]. In prospettiva, l'anno 1995 assume particolare significato per quanto esso funge da spartiacque sia con riguardo alle innovazioni introdotte per il '96, sia rispetto al mutamento di sistema da attuare con l'indicata delega.

6. Considerazioni sulla gestione e sugli andamenti delle entrate

La preponderante percentuale di risorse a destinazione vincolata, coniugatasi al reiterarsi di manovre annuali di finanza pubblica ispirate a livello nazionale ad obiettivi di forte contenimento, ha determinato un progressivo restringimento nei margini di manovrabilità dei bilanci regionali.

L'esigenza di gestire al meglio ogni opportunità di entrata resta fortemente condizionata, a livello regionale, da una incerta previsività delle risorse a valere su leggi di settore. Nella valutazione degli effetti economici delle politiche, siano quelle sulle entrate o quelle sulle spese, l'interazione dei fenomeni gioca un ruolo fondamentale. Diviene cruciale nella gestione delle entrate proprie graduare la leva dello sforzo fiscale nel congruente rapporto dell'andamento complessivo dei finanziamenti che alla Regione competono anche a valere su leggi settoriali per interventi di sviluppo.

I paragrafi che seguono intendono perciò ricostruire gli andamenti delle entrate regionali con riguardo a quelle libere e a quelle vincolate, con separata analisi per quelle proprie e devolute e infine con speciale attenzione a quelle derivanti dall'assunzione di mutui. Tale articolazione di analisi ha lo scopo di fare più chiarezza nei rapporti di

reciproca interdipendenza fra politiche nazionali e regionali, laddove gli effetti, riconducibili all'una, all'altra o ad entrambe, possano meglio ricollegarsi con le cause che li hanno originati.

6.1. Segue: l'anno 1995

La seguente tabella riferisce i dati previsionali e gestionali relativi alle entrate regionali per l'anno 1995, al netto delle contabilità speciali:

TAB 4/PU

ENTRATE REGIONALI DELL'ANNO 1995 ^(*) - PREVISIONI - ACCERTAMENTI - RISCOSSIONI**(Competenza dell'anno e dati di cassa)****(in milioni)**

	PREVISIONI DEFINITIVE		ACCERTAMENTI	VARIAZIONI	RISCOSSIONI		VARIAZIONI	
	competenza	cassa	competenza	%	competenza	comp. + res.	%	
	(1)	(2)	(3)	(3) - (1) / (1)	(4)	(5)	(4) - (1) / (1)	(5) - (2) / (2)
TIT. I	6.933.043 ^(**)	6.935.809	6.925.011 ^(**)	-0,12	6.777.590	6.944.685 ^(**)	-2,24	0,13
TIT. II	2.272.731	4.613.495	2.263.042	-0,43	896.779	1.453.886	-60,54	-68,49
TIT. III	143.742	143.742	146.238	1,74	44.500	44.500	-69,04	-69,04
TIT. IV	9.906	24.327	9.010	0,00	9.010	23.430	-9,05	-3,69
TIT. V	885.104	1.285.104	885.104	0,00	885.104	885.104	0,00	-31,13
SOMMANO	10.244.526	13.002.477	10.228.405	-0,16	8.612.983	9.351.605	-15,93	-28,08

FONTE: rendiconto generale 1995 (Regione Puglia)

^(*) Al netto delle entrate per contabilità speciali - Tit. VI^(**) di cui per entrate sanitarie: 6.027.480 (accertamenti) e 5.880.060 (riscossioni di cassa)

La gestione dell'anno espone una diminuzione delle entrate proprie [Tit I°] accertate [- 0,12%] e riscosse [-2,2,%] rispetto ai dati previsionali assestati.

Così anche per le assegnazioni dello Stato, gran parte delle quali a destinazione vincolata. Rispetto allo stanziamento definitivo, gli accertamenti di competenza registrano una lieve flessione dell' 0,43%, mentre le riscossioni calano addirittura del 60.5% [risc./acc. di competenza]; complessivamente, le riscossioni su assegnazioni statali divaricano dalle previsioni per una percentuale negativa del 60,5% quanto al dato di competenza, e del 68.5% in rapporto a previsioni e riscossioni di cassa.

Nella registrata flessione di accertamenti, figurano contributi e annualità rinvenienti da una legislazione statale progettata ma poi sottoposta a riduzione; a fronte di che, gli oneri ormai assunti in sede regionale, nei confronti dei beneficiari, neppure consentono una diversa modulazione della spesa cui la Regione deve destinare proprie risorse con l'effetto di un progressivo irrigidimento del bilancio.

A tale riguardo va osservato come lo sfasamento temporale delle assegnazioni statali e dei finanziamenti connessi a esigenze non prorogabili, allorché assuma consistenti dimensioni, crea non poche difficoltà alle amministrazioni pubbliche ma, in particolare, alla programmazione regionale degli interventi, i cui tempi di attuazione restano condizionati da meccanismi procedurali che inevitabilmente rallentano i trasferimenti delle risorse di cassa dal bilancio statale. Del resto va pure rilevato come gran parte dei finanziamenti attribuiti alle Regioni abbia sino ad oggi risentito di un sistema caratterizzato da decisioni annualmente adottate in sede di formazione della legge finanziaria nazionale e della legge di bilancio dello Stato. Di qui le incertezze e le difficoltà nella impostazione dei bilanci regionali destinati ad essere reiteratamente riaggiustati per tener dietro alle esigenze di riduzione del fabbisogno del settore statale. Soprattutto il metodo della programmazione pluriennale ha scontato la precarietà previsionale delle stime, private del sostegno di obiettivi coordinate di riferimento. Incertezze e difficoltà, che tanto più postulano da parte dei competenti uffici regionali un atteggiamento di prudente valutazione nell'impostazione ed elaborazione delle previsioni di bilancio.

6.2 *Segue: il quinquennio 1991-1995*

Quanto esposto in relazione a previsioni, accertamenti, riscossioni dell'anno 1995, trova ulteriore conferma negli andamenti del quinquennio 1991-1995.

La tabella seguente espone per ogni titolo dell'entrata i dati relativi a ciascuna fase gestionale. Particolare considerazione meritano i trend riferibili rispettivamente alle entrate proprie [Tit. I°] e a quelle rinvenienti da contributi e assegnazioni speciali.

TAB 5/PU

TOTALE ENTRATE PER TITOLI (*)
ANNI 1991 - 1995

(in milioni)

TITOLI	PREVISIONI DI COMPETENZA					ACCERTAMENTI DI COMPETENZA					RISCOSSIONI DI CASSA				
	1991	1992	1993	1994	1995	1991	1992	1993	1994	1995	1991	1992	1993	1994	1995
Titolo I	5.949.665	6.562.159	921.517	6.765.910	6.933.043	6.005.806	6.533.319	897.871	6.760.244	6.925.010	6.098.703	6.614.262	884.529	6.330.905	6.944.685
Titolo II	2.045.748	1.912.692	6.806.715	1.253.361	2.272.731	1.541.886	1.509.841	6.795.003	1.168.395	2.263.042	1.504.804	563.087	6.349.276	1.977.902	1.453.886
Titolo III	28.882	13.378	34.747	61.180	143.742	26.869	23.769	38.580	67.508	146.237	22.934	44.478	35.865	70.263	44.500
Titolo IV	38.929	19.050	36.454	24.969	9.906	25.158	14.257	39.345	20.448	9.010	25.041	14.384	24.924	20.448	23.430
Titolo V	124.197	1.003.121	4.345.941	2.288.606	885.104	90.000	0	2.160.492	1.485.606	885.104	90.025	14	2.033.036	1.485.606	885.104
TOTALE	8.187.421	9.510.400	12.145.374	10.394.026	10.244.526	7.689.719	8.081.186	9.931.291	9.502.201	10.228.403	7.741.507	7.236.225	9.327.630	9.885.124	9.351.605

FONTE: dati di rendiconto della regione Puglia (anni vari)

N.B. I totali possono presentare minime differenze dai risultati delle somme aritmetiche cui si riferiscono, questo è dovuto all'arrotondamento applicato ai valori assoluti in sede di compilazione

(*) Al netto delle entrate per contabilità speciali - Tit. VI°

I suesposti dati espongono una crescita delle entrate accertate nei cinque anni di 2.539 miliardi, con un incremento medio percentuale del 4%. Gli incrementi più consistenti, anche in termini nominali, sono quelli del 1993 [+22,9%] e del 1996 [+7,6%].

Nel confronto fra andamenti, le entrate proprie accertate [al netto delle entrate sanitarie] aumentano nel periodo dell'1,8%. Più sensibile è la crescita dei trasferimenti statali comprensivi delle entrate sanitarie [+1.581 miliardi sul 1991]. I quali, nei cinque anni, espongono un incremento percentuale medio del 2,4% con riguardo agli accertamenti e del 3,1% quanto a riscossioni di cassa.

6.3. Entrate libere e vincolate

La modesta percentuale di risorse liberamente manovrabili da parte delle Regioni, assume rilievo decisivo a fronte di quanto detto in precedenza. Una volta programmati gli interventi, realizzazione ed efficacia si misurano anche sulla possibilità di opportunamente calibrare una propria politica fiscale.

La seguente tabella serve perciò a dare indicazioni a riguardo ponendo in evidenza quale margine percentuale sia riservato alle entrate libere rispetto a quelle vincolate.

TAB 6/PU

ENTRATE LIBERE E VINCOLATE**ANNI 1991 - 1995**

(in milioni)

STANZIAMENTI DEFINITIVI DI COMPETENZA	1991	1992	1993	1994	1995
A Entrate *	8.131.640	8.596.522	8.900.077	8.128.819	9.359.422
B Entrate libere	918.055	1.007.005	2.093.363	1.025.492	1.059.211
C Entrate vincolate	7.213.585	7.589.517	6.806.714	7.103.327	8.300.211
B/A %	11,29	11,71	23,52	12,62	11,32
C/A %	88,71	88,29	76,48	87,38	88,68
ACCERTAMENTI	1991	1992	1993	1994	1995
A Entrate *	7.599.719	8.081.186	7.770.798	8.016.595	9.343.300
B Entrate libere	889.996	894.520	975.795	998.234	1.052.778
C Entrate vincolate	6.709.723	7.186.666	6.795.003	7.018.361	8.290.522
B/A %	11,71	11,07	12,56	12,45	11,27
C/A %	88,29	88,93	87,44	87,55	88,73
RISCOSSIONI DI CASSA	1991	1992	1993	1994	1995
A Entrate *	7.651.482	7.236.209	7.394.593	8.399.519	8.466.503
B Entrate libere	926.221	996.298	1.045.318	1.014.110	965.462
C Entrate vincolate	6.725.261	6.239.911	6.349.275	7.385.409	7.501.041
B/A %	12,11	13,77	14,14	12,07	11,40
C/A %	87,89	86,23	85,86	87,93	88,60

Fonte: dati di rendiconto (anni vari)

*Al netto dei titoli V (mutui e prestiti) e VI (contabilità speciali).

Legenda:

B: titolo I (al netto delle entrate sanitarie) - titolo III - titolo IV

C: titolo II (comprese entrate sanitarie tratte dal titolo I°)